



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 744

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	Pag.	5
<i>Plenaria</i>	»	5
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
<i>Plenaria</i>	»	8
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	14

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	15
<i>Plenaria</i>	»	16
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	23
3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	28
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	»	29
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155)</i>	»	50
<i>Plenaria</i>	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 378)</i>	»	57
<i>Plenaria</i>	»	57
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	68
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	79
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	»	89
<i>Plenaria</i>	»	89
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236)</i>	»	93
<i>Plenaria</i>	»	93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i>	»	112
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	113

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	114
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	115
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	116
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	117

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	118

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedì 24 maggio 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,20

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PAOLO DE ROSA E DEL PROFESSOR
MICHELE BELLETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISE-
GNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 – ULTERIORI MISURE
ATTUAZIONE PNRR)*

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

*Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta,
accompagnato dal capo dell'Ufficio legislativo, dottor Radicetti.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni riunite convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sul disegno di legge n. 2598 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», per i profili di sua competenza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro BRUNETTA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori TONINELLI (*M5S*), Maria Laura MANTOVANI (*M5S*) e Daisy PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*).

Risponde il ministro BRUNETTA, riservandosi di integrare il suo intervento con risposte scritte.

Ha quindi nuovamente la parola in senatore TONINELLI (*M5S*) per un intervento incidentale nel quale precisa i termini di un quesito precedentemente formulato.

Risponde il ministro BRUNETTA, assicurando che riferirà il quesito al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Colao, maggiormente competente in materia, affinché egli possa fornire – eventualmente per iscritto – le informazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****12^a (Igiene e sanità)**

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria**7^a Seduta***Presidenza della Presidente della 12^a Commissione***PARENTE***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, punti *a) b) g) h) i) p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BITI (*PD*), anche a nome della relatrice per la 9^a Commissione, senatrice NATURALE (*M5S*), riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Le norme dello schema riguardano il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e sono intese all'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni in materia del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente

le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Dopo aver richiamato i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, posti dalle summenzionate lettere dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53, si sofferma sui contenuti dello schema.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame.

L'articolo 3 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale e che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate; lo stesso articolo indica, in via generale, le pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione delle norme di cui al presente schema e per l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni amministrative. In particolare, riguardo al livello centrale, si prevede che il Ministero della salute si avvalga del Centro Servizi Nazionale per la gestione tecnica della banca dati informatizzata nazionale, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei mezzi di identificazione degli animali nonché per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle linee guida per l'attuazione delle procedure operative relative alla gestione e all'aggiornamento del sistema di identificazione e registrazione in oggetto nonché alla trasmissione informatica dei relativi dati. Riguardo al livello territoriale, lo schema fa in via principale riferimento ai servizi veterinari delle regioni e province autonome ed alle aziende sanitarie locali.

L'articolo 4 individua le categorie, pubbliche e private, dei soggetti responsabili del sistema di identificazione e registrazione in esame.

L'articolo 5 prevede che gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, provvedano, a loro spese, a registrare nella suddetta banca dati i relativi stabilimenti e attività. Il comma 4 del successivo articolo 23 specifica che gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati conformi alla disciplina del citato regolamento (UE) 2016/429. Riguardo alle registrazioni non ricomprese in tale norma transitoria, il comma 1 dell'articolo 5 rinvia, per la definizione dei relativi termini temporali e modalità, al manuale operativo adottato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, con decreto del Ministro della salute, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma 2 dell'articolo 23 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino ad applicarsi le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali stabilite dalle disposizioni vigenti; al riguardo, la relatrice segnala l'opportunità di un chiarimento in merito al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e quella del manuale operativo, considerato che l'ar-

articolo 23, comma 2, fa riferimento, al fine dell'applicazione delle modalità già vigenti, solo all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche agli stabilimenti e alle attività in oggetto.

Le esclusioni dall'obbligo di registrazione sono individuate dal comma 4 dell'articolo 5; tra i soggetti esclusi vi sono i detentori, in abitazioni, di animali da compagnia; in proposito, la relatrice segnala l'opportunità di chiarire la portata del termine abitazioni, rispetto alla molteplicità di tipi di immobili in cui i proprietari possono detenere tali animali.

L'articolo 6 riguarda l'obbligo di riconoscimento, che il suddetto regolamento europeo pone a carico degli operatori di alcuni stabilimenti (tra i quali gli stabilimenti che svolgono attività commerciale, con operatori ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea, di animali rientranti in determinate specie, o di relativi materiale germinale o uova da cova, e determinate fattispecie di stabilimenti di acquacoltura). Tale riconoscimento deve essere chiesto, a spese dell'operatore, all'azienda sanitaria locale competente per territorio, con le modalità di cui al suddetto manuale operativo; l'attività nello stabilimento può iniziare solo dopo l'approvazione della richiesta di riconoscimento e la registrazione di quest'ultimo nella suddetta banca dati. La relatrice segnala l'opportunità di un chiarimento in merito al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e quella del manuale operativo, considerato che l'articolo 23, comma 2, fa riferimento, al fine dell'applicazione delle modalità già vigenti, solo all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche agli stabilimenti. Il comma 5 dell'articolo 6 pone alcuni obblighi a carico degli operatori i cui stabilimenti abbiano ottenuto il suddetto riconoscimento.

L'articolo 7 concerne il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti registrati; il registro fa parte della suddetta banca dati. Riguardo ai dati che devono essere immessi nel registro da parte degli operatori e delle aziende sanitarie locali, i commi 2 e 3 rinviano alle determinazioni del suddetto manuale operativo. Il comma 8 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, del comitato tecnico di coordinamento, avente il compito di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione; nelle more dell'istituzione del comitato, continua ad operare il comitato richiamato dal comma 10.

L'articolo 8 disciplina gli obblighi di conservazione di documentazione a carico degli operatori degli stabilimenti, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori.

Riguardo all'identificazione e alla registrazione degli animali nella suddetta banca dati, l'articolo 9 prevede: i relativi adempimenti con riferimento a ciascun animale detenuto dagli operatori e appartenente alle specie di cui al comma 1 – bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi –; i corrispondenti adempimenti per gruppi o insiemi di animali appartenenti alle altre specie.

L'articolo 10 concerne gli obblighi degli operatori inerenti alla tracciabilità degli animali oggetto di movimenti con un altro Stato dell'Unione

europea o con uno Stato terzo e alcuni termini dilatori minimi, relativi alla prosecuzione della detenzione di ungulati e pollame importati (prima di un eventuale successivo trasferimento).

Gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, la disciplina sui mezzi di identificazione degli animali appartenenti alle suddette specie soggette a identificazione e registrazione individuali e la disciplina sui fornitori dei medesimi mezzi.

L'articolo 13 concerne i compiti dei responsabili dei macelli, anche con riferimento all'identificazione degli animali e alla verifica dell'idoneità di questi ultimi per la macellazione, al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione, alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione, alla registrazione nella suddetta banca dati delle informazioni per ogni animale oppure (a seconda della specie in cui rientrano gli esemplari macellati) per ogni partita di animali.

L'articolo 14 prevede lo svolgimento di controlli veterinari da parte delle aziende sanitarie locali, con riferimento agli operatori summenzionati e alle relative attività, nonché ai macelli, e la registrazione delle informazioni riguardanti ciascun controllo nel sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute.

L'articolo 15 riguarda le misure da adottare per i casi in cui, nel corso dei suddetti controlli, siano rilevate situazioni di non conformità alla disciplina; tra le misure possibili rientrano i blocchi degli animali, il sequestro degli stessi, la sospensione delle movimentazioni da e verso l'operatore, la revoca della registrazione o del riconoscimento relativi al medesimo operatore.

L'articolo 16 prevede la costituzione di una sezione relativa agli animali da compagnia nell'ambito della suddetta banca dati; il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvede all'identificazione di quest'ultimo, al fine della registrazione nella suddetta sezione, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro della salute. Il medesimo decreto ministeriale definisce le modalità tecniche e operative per l'implementazione del sistema di identificazione e registrazione per gli stabilimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 (in alcuni dei quali sono detenuti animali da compagnia o animali utilizzati a fini scientifici) e per i relativi animali. La relatrice segnala l'opportunità di chiarire il coordinamento tra il presente articolo 16 e la disciplina sulla registrazione di cui al precedente articolo 5.

Gli articoli da 17 a 20 comminano le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16. Alcune delle disposizioni sanzionatorie in oggetto prevedono un limite minimo pari a 100 euro, mentre il principio generale di delega (di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dal citato articolo 1 della legge n. 53) prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro; in proposito, la relatrice segnala l'opportunità di valutare se le deroghe previste, rispetto al suddetto valore minimo gene-

rale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22.

L'articolo 21 reca le norme comuni per l'applicazione delle sanzioni in oggetto.

L'articolo 22 reca norme di abrogazione esplicita e disposizioni finali di coordinamento.

Il comma 5 dell'articolo 23 demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della summenzionata banca dati, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento relative all'elenco ufficiale dei fornitori dei suddetti mezzi di identificazione. Ai sensi del successivo comma 6, le risorse derivanti dalla riscossione delle stesse tariffe sono destinate alla copertura finanziaria delle spese sostenute per il funzionamento della suddetta banca dati.

Il comma 7 dello stesso articolo 23 specifica che le regioni e le province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal citato regolamento europeo e dal presente schema e non contrastanti con le stesse. Le misure stabilite dall'ente territoriale non possono in ogni caso costituire un ostacolo ai movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

L'articolo 24 prevede che le autorità locali competenti, anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, provvedano affinché gli operatori ricevano, a proprio carico, idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di erogazione della formazione in oggetto. La relatrice segnala che andrebbe rivista la numerazione dei commi del presente articolo.

Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

La PRESIDENTE avverte che l'Atto del Governo appena illustrato è stato assegnato con riserva di acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; l'esame dello stesso dovrà concludersi entro il prossimo 16 giugno, ferma restando la necessità di previa acquisizione della documentazione mancante.

Tenuto conto del tempo a disposizione per l'esame, chiede alle relatrici e ai rappresentanti dei Gruppi se ravvisino l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono le RELATRICI, la senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), il senatore TARICCO (*PD*), il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore LA PIETRA (*FdI*).

La PRESIDENTE, nel riepilogare le risultanze del dibattito, propone di sentire rappresentanti dei Ministeri della salute e delle politiche agri-

cole, alimentari e forestali, della Coldiretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confagricoltura, della Associazione italiana allevatori e della Federazione nazionale ordini veterinari italiani. Saggiunge che il prefigurato ciclo di audizioni sar  avviato e possibilmente concluso nel corso della prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame  , quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 24 maggio 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,45

(sospensioni: dalle ore 10,55 alle ore 11 e dalle ore 11,25 alle ore 11,30)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DELL'ENEA E
DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1254 (DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEGLI INSETTI A LIVELLO NAZIONALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 maggio 2022

Sottocommissione per i pareri

180^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 4.8 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 24.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**347^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di giovedì 19 maggio, è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato, che i proponenti rinunciano a illustrare.

In attesa che sull'emendamento si pronunci la Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 14 di giovedì 19 maggio, sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice VALENTE (PD) sottolinea che la presentazione di un numero così contenuto di emendamenti, di cui peraltro solo uno da parte di parlamentari della maggioranza, conferma che l'intesa raggiunta in sede di Comitato ristretto è effettivamente soddisfacente, essendo state accolte tutte le istanze presentate. Auspica, pertanto, che si possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE precisa che, prima di passare alla votazione degli emendamenti, bisognerà attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 17 maggio.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) sollecita la formulazione di eventuali osservazioni da includere nella proposta di parere.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe preferibile formulare eventuali proposte di modifica sulla base di uno schema di parere.

La senatrice VALENTE (*PD*) e il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concordano.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice a predisporre uno schema di parere, che sarà poi inviato ai commissari per eventuali integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2229**Art. 1.****1.1**

Emanuele PELLEGRINI, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, sono tenuti a presentare annualmente all'ente erogatore, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

Art. 1.

1.1

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «giuridica e».

Art. 2.

2.1

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

2.2

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Sopprimere il comma 4.

2.3

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 13, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un terzo».

2.4

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 15, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sei anni».

Art. 3.**3.1**

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «due quinti» con le seguenti: «un terzo».

3.2

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «due quinti» con le seguenti: «un terzo» e sopprimere le parole: «o almeno un amministratore nel caso di organi composti da tre membri».

3.3

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sei anni».

3.4

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 1, lettera b), capoverso: «4-bis», terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in caso questa si verifichi in corso di mandato».

Art. 4.**4.1**

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 1, capoversi «2-bis» e «2-ter», sostituire le parole: «due quinti» con le seguenti: «un terzo».

4.2

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sei anni».

Art. 5.**5.1**

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CONZATTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare garantendo standard minimi di trasparenza dei procedimenti tramite una adeguata pubblicizzare dell'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo e la predisposizione di meccanismi che garantiscano che, per la composizione degli organismi collegali, vengano proposti nominativi di persone di entrambi i generi, purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della presente legge, in particolare assicurando standard minimi di trasparenza dei procedimenti, tramite una adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare e, nel momento di avvio della procedura, assicurando che i soggetti titolati a presentare la candidatura

possano proporre, per gli organismi collegali, esclusivamente nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.».

5.3

MALAN, LA RUSSA, RAUTI, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano comunque escluse dall'applicazione dei principi della presente legge le procedure concorsuali e selettive pubbliche».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria**293^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riferisce alla Commissione dell'ampio risalto che gli organi di stampa locali hanno dato alla convocazione, al Ministero della giustizia, di una rappresentanza forense di Olbia, ignorando quella del Tribunale competente, che è Tempio Pausania: preannuncia in proposito la presentazione di una interrogazione, lamentando anche l'ingerenza che l'Esecutivo avrebbe così compiuto rispetto all'*iter* del disegno di legge n. 2322, pendente dinanzi a questa Commissione.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ha invitato a cogliere l'occasione offerta dall'iniziativa testé preannunciata per svolgere un accertamento presso il Ministero, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) esprime sostegno alla doglianza del senatore Cucca.

Dopo che il sottosegretario SISTO si è riservato di approfondire alla luce dell'atto di sindacato ispettivo ora solo preannunciato, il PRESIDENTE mette a disposizione dei Commissari la corrispondenza che gli è pervenuta sul medesimo argomento sollevato dal senatore Cucca.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(2119) GRASSO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

– e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di ieri sono pervenuti gli emendamenti e che è in corso la relativa numerazione e fascicolazione, al termine della quale saranno trasmessi per i prescritti pareri alle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) enuncia le ragioni per le quali il mondo delle attività professionali richiede al Parlamento una rapida approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera, che contiene una regolamentazione comunque necessaria.

La ricerca che il relatore intende compiere è quella in ordine alla praticabilità di un approdo in Assemblea del disegno di legge senza modifiche, laddove tutte le parti politiche intendano farsi carico della predetta esigenza.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ribadisce la gravità dell'atteggiamento dilatorio con cui la maggioranza non esamina il provvedimento licenziato dalla Camera, creando un problema politico del quale, soltanto, è spia il mancato completamento dell'esame in sede consultiva da parte della 5^a Commissione permanente. Concorda che il superamento dell'*impasse*

può avvenire con il comune ritiro di tutti gli emendamenti e, a tal fine, dichiara la disponibilità del suo Gruppo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dichiara colpito dalla disinvoltura con cui si parla di ritiro degli emendamenti con un *iter* ancora in corso e senza aver avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi: il Relatore garantisca piuttosto i proponenti nel loro diritto di conoscere il giudizio di merito sui loro emendamenti, mediante una reale disponibilità a discuterne (cosa che finora non è avvenuta, neanche a livello di maggioranza).

La senatrice MAIORINO (*M5S*) difende la 5^a Commissione permanente, a cui non va ascritta alcuna volontà dilatoria: se mancano le riformulazioni degli emendamenti, ad altri va addebitato il ritardo.

Il PRESIDENTE ricorda che la prassi parlamentare intesta ai proponenti il potere di riformulare gli emendamenti, come potrebbe essere il caso anche dell'emendamento 1.12. Se il relatore invoca uno sforzo condiviso, non è il tempo delle reciproche accuse ma, semmai, quello di valutare se ciascun Gruppo è pronto per una tempistica che garantisca almeno il risultato della calendarizzazione in Aula, secondo il modello già seguito per il disegno di legge n. 2595 sull'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario SISTO rappresenta il rischio tempo che grava sul provvedimento: se dovesse essere cambiato al Senato potrebbe non riuscire ad essere approvato definitivamente entro la fine della legislatura.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) nega di avere mai imputato alla 5^a Commissione permanente finalità dilatorie di tipo politico: anche tale organo è dipendente dalla volontà di coloro che devono proporre e che devono accettare le riformulazioni, auspicando per ottenere un parere favorevole. Tutto questo lo tange relativamente, perché la sua funzione di relatore è piuttosto volta a raccogliere dal mondo del lavoro e delle professioni le istanze per una regolamentazione efficace dell'istituto dell'equo compenso: è da questo lato che arrivano molte questioni concrete, la cui analisi merita un approfondimento, che potrebbe utilmente confluire nel percorso condiviso prospettato per addivenire alla rapida approvazione del disegno di legge.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) non si oppone all'ipotesi, testé affacciata, di calendarizzazione in Aula dopo l'esame del disegno di legge n. 2595, ma richiede che ciò avvenga dopo che sia stato licenziato anche il disegno di legge n. 2574 sull'ergastolo ostativo.

Convengono il PRESIDENTE e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO, secondo cui tutte e tre i disegni di legge approvati dalla Camera

meritano il medesimo trattamento metodologico e cronologico, impregiudicata la decisione di merito.

Contesta la metodologia testé individuata il senatore MIRABELLI (PD), secondo cui è prioritario, rispetto a qualsiasi altra decisione procedurale oggi affacciata, evitare forzature nel rapporto tra parlamentari e Governo ed evitare scorrettezze nei rapporti interni alla maggioranza: tutti i Gruppi hanno chiesto modifiche al testo approvato dalla Camera ed è inaudito prefigurare un generalizzato ritiro degli emendamenti, senza che i proponenti abbiano neppure avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi.

Il sottosegretario SISTO nega che vi sia alcuna scorrettezza nelle modalità, meramente metodologiche, prefigurate: esse sono le medesime accolte dalla maggioranza sul disegno di legge n. 2595, in una riunione svolta quando non era neanche ancora spirato il termine per gli emendamenti. Adoperare lo stesso metodo, ora, significa farsi carico della tempistica e della sua efficacia, senza alcuna forzatura di merito.

Il PRESIDENTE concorda con il Governo: seguire il medesimo metodo per tutti i disegni di legge approvati dalla Camera – ordinamento giudiziario, equo compenso ed ergastolo ostativo – significa agevolare il percorso senza pregiudicare assolutamente il merito. Il Relatore prenda l’iniziativa per una riunione di maggioranza, fermo restando che, se non vi sarà l’accordo, si passerà ai voti sugli emendamenti e sugli articoli del disegno di legge in titolo.

Il senatore MIRABELLI (PD) dissente dall’assimilabilità dei tre provvedimenti citati dal Presidente, visto che il Relatore ha oggi parlato di non modificare il testo, dopo aver in varie sedute prefigurato l’*iter* ordinario di trattazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti, il 22 marzo scorso, furono dati per illustrati e, pertanto, pubblicati nel relativo resoconto: l’*iter* ordinario di trattazione sta avendo regolarmente corso e la Presidenza, come sempre, se ne fa garante.

Il senatore MIRABELLI (PD) ribatte che, ancora nell’ultima seduta, il Relatore discettava intorno alla possibilità di illustrare gli emendamenti.

Il sottosegretario SISTO ribadisce che il Governo ha interesse a dare certezza temporale all’approvazione dei disegni di legge, ferma restando la libertà di determinazione dei Gruppi e dei singoli parlamentari.

Il PRESIDENTE conclude che – impregiudicata sempre la possibilità di prendere la parola sugli emendamenti proposti e di insistere per la loro votazione – il percorso suggerito dal dibattito è il medesimo già prospet-

tato nella maggioranza in ordine al disegno di legge n. 2595: la Commissione sarà poi arbitra delle decisioni di merito, ma – se vi è concordanza sul metodo, tra coloro che vedono gli effetti che scaturirebbero da modifiche del testo – questa è l'occasione per rappresentare ai propri Capi-gruppo in Assemblea l'opportunità di una calendarizzazione anche del disegno di legge in titolo, ove concluso dalla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria**137^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 14,05.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Partecipano alla votazione i senatori: AIMI (*FIBP-UDC*), ALFIERI (*PD*), BERNINI (*FIBP-UDC*), BITI (*PD*) (in sostituzione di Luigi Zanda), CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione di Matteo Salvini), CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CASTALDI (*M5S*) (in sostituzione di Paola Taverna), CASTELLONE (*M5S*), CRAXI (*FIBP-UDC*), DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) (in sostituzione di Mario Monti), DESSÌ (*CAL-Alt-PC-IdV*), DI MICCO (*Misto*), FERRARA (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*) (in sostituzione di Ettore Licheri), GARAVINI (*IV-PSI*), IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), PACIFICO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione di Manuel Vescovi), PORTA (*PD*) e TRENTACOSTE (*M5S*) (in sostituzione di Simona Nocerino).

Risultano eletti Vice Presidenti il senatore Fabio Di Micco, con 11 voti, e la senatrice Laura Garavini, con 9 voti. Risulta altresì 1 scheda bianca.

Risultano eletti Segretari i senatori Alessandro Alfieri, con 11 voti, e il senatore Stefano Lucidi, con 9 voti. Risulta altresì 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 14,25.

DIFESA (4^a)

Martedì 24 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

*Presidenza del Vice Presidente
CANDURA*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI SQUADRA AEREA LUCA GORETTI,
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE, IN RELAZIONE AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2597 (REVISIONE DEL MODELLO DI FORZE ARMATE.
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE
NAZIONALE)*

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria**559^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento riconosce agli enti locali, che sostengono spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, la compartecipazione da parte dello Stato a tali oneri. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che non appare in linea con le regole di contabilità il rinvio a un decreto ministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, della definizione di aspetti essenziali di tale compartecipazione dello Stato, tra cui, in particolare, la forma del contributo e la percentuale della compartecipazione. La relazione illustrativa indica inoltre, tra le modalità da rimettere al provvedimento attuativo, anche la definizione delle dimensioni demografiche dei comuni cui andrebbe applicato la forma di contributo.

Occorre quindi raccogliere elementi istruttori per determinare la correttezza della quantificazione, che l'articolo 2 valuta in 211 milioni a de-

correre dal 2021: a tale proposito, sarebbe in ogni caso necessario aggiornare l'anno finanziario.

Per i profili di copertura, va poi chiesta conferma della disponibilità delle risorse impiegate, a valere sul Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, che almeno per il 2022 non risulterebbe capiente.

Al fine di verificare la correttezza della quantificazione e la congruità della copertura finanziaria, si rappresenta l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo.

In relazione all'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda circa la necessità di acquisire formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, sul disegno di legge in esame riguardante la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della presentazione della relazione tecnica aggiornata, avverte che l'esame del provvedimento, in sede consultiva, avrà inizio in una successiva seduta.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al disegno di legge in titolo recante la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) *Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18 e 1.100 per maggiori oneri ovvero per assenza di relazione tecnica.

Altresì, esprime un avviso contrario anche sulla proposta 1.13, non indicata dalla Commissione, che estende le attività di tipo agricolo del settore florovivaistico.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.13.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 1.13.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.1, per assenza di relazione tecnica, mentre rappresenta come gli identici emendamenti 3.2 e 3.3 comportino maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Sulla portata normativa e finanziaria delle suddette proposte 3.2 e 3.3, si apre un dibattito in cui intervengono i senatori Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nonché la relatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), al cui esito il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione di semplice contrarietà sulle identiche proposte 3.2 e 3.3.

Successivamente, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso di contrarietà testé espresso.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come le suddette proposte intervengono sulla ridefinizione del perimetro delle attività di prestazione agricola, con possibili contrasti con la normativa europea in materia di IVA.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, al fine di favorire un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 (testo 2).

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario sulla proposta 4.5.

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento delle proposte 4.5 e 4.6 per favorirne un approfondimento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.0.100.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 5.5.

Il PRESIDENTE prospetta, a questo punto, anche l'accantonamento dell'emendamento 5.4, di analogo tenore.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 6.13 e rappresenta poi criticità di ordine finanziario in merito alle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14.

La rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo 9.100.

Il PRESIDENTE prospetta comunque la necessità di un approfondimento istruttorio, stante il fatto che tale emendamento reca un aumento dell'autorizzazione di spesa.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 10.1 e 10.4.

Evidenzia altresì criticità di ordine finanziario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.5, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso non ostativo sulla proposta 11.100, prospettando comunque l'opportunità di un accantonamento per i dovuti approfondimenti.

Con riferimento all'esame degli emendamenti all'articolo 13, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario delle proposte 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, nonché sulla proposta 13.8 non indicata dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento istruttorio sugli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5.

A seguito di un intervento della relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sulla portata delle suddette proposte emendative, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 13 recante criticità di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE formula quindi un avviso contrario sulle proposte 14.1, 15.1, 16.4, 16.0.1 e 17.1.

In merito agli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, si esprime in senso non ostativo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.4.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.18, 1.100, 2.1, 4.7, 4.8 (testo 2), 5.1, 5.2, 5.0.100, 6.13, 10.1, 10.4, 14.1, 15.1 e 17.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2 e 3.3.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 9.100, 10.2, 10.3, 10.5, 11.100, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 16.4 e 16.0.1, il cui esame resta sospeso.».

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il senatore CALANDRINI rappresenta la necessità di proseguire celermente con l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che il parere su alcuni emendamenti è stato reso lo scorso 12 aprile.

Il PRESIDENTE fa presente come la dilazione temporale indicata dal senatore Calandrini deve imputarsi soprattutto a interlocuzioni tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze per addìvenire ad alcune proposte di riformulazione.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e gli ulteriori emendamenti segnalati dal Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare le proposte da 2.1 a 2.11, nonché le analoghe proposte 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 segnalate dal Governo.

Occorre altresì valutare le analoghe proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 segnalate dal Governo.

Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che – per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione – dispone la nullità delle pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.

Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso.

Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo.

Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura.

Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali.

Occorre poi valutare le proposte 3.5, 3.6 (analogo al 3.7, 3.8 e 3.9) e 3.10 (analogo al 3.13 e 3.15) segnalate dal Governo.

Occorre valutare altresì, per una possibile riformulazione, le proposte segnalate dal Governo 3.11, 3.12 e 3.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che – in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni – il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge.

Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 1.12 per assenza di relazione tecnica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva come l'emendamento in questione non sembri presentare aspetti di onerosità.

Peraltro, la richiesta di relazione tecnica potrebbe eventualmente riguardare soltanto la seconda parte dell'emendamento, in tema di aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) chiede comunque l'accantonamento dell'emendamento 1.12.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all'articolo 2 indicati dalla Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come, nell'esame di questo provvedimento, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, all'emendamento 2.14, si tenda a esprimere un parere sulla base di un affidamento nei confronti delle valutazioni del Governo, senza che la Commissione approfondisca puntualmente i profili di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE osserva come sull'emendamento 2.14, nonché sulle analoghe proposte 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 il Governo rappresenti semplicemente la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 5, esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica.

Rappresenta, altresì, criticità di ordine finanziario sulle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 non indicate dalla Commissione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnala, per criticità di ordine finanziario, anche gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6, per i quali si rende necessaria la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.1, 5.7 e 5.26 per un approfondimento istruttorio.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene per dare conto della portata normativa e finanziaria del suddetto emendamento 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica.

In seguito, formula un avviso contrario sugli emendamenti all'articolo 11 indicati dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, accantonati nella seduta del 12 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 7.5, 7.6, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, il cui esame resta sospeso.»

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 (testo 2), in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.3 (testo 3).

Osserva che occorre poi valutare i seguenti emendamenti indicati dal Governo: 2.7; 2.8; 2.9 (identico al 2.10 e 2.11); 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.0.1; 2.0.2; 2.0.4 (identico al 2.0.5 e al 2.0.8 (già 3.0.4)), 7.21 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 32.3 (testo 3).

Segnala inoltre che occorre valutare i subemendamenti indicati dal Governo 2.0.1000/3, 2.0.1000/11, 2.0.1000/170 e 2.0.1000/260.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2) precedentemente accantonati.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria**318^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Prende la parola in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che giudica poco incisivo un parere che contiene solo osservazioni e nessuna condizione e quindi anticipa il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Alt-PC-IdV*) si associa e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge del 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il senatore COMINCINI (*PD*) introduce il provvedimento, che intende adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). In particolare, lo schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e introduce un quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo.

Nella comunicazione del 26 novembre 2014 su un Piano di investimenti per l'Europa, la Commissione europea aveva annunciato l'intenzione di rilanciare i mercati delle cartolarizzazioni di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. L'emanazione del Regolamento (cosiddetto SecReg) fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017 (2017 Securitisation Package) che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union, CMU) e il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale. Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Si segnala che il successivo regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

Il relatore dà conto dell'articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) recante principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Ricorda inoltre che il disegno di legge di delegazione europea 2021 (Atto Senato 2481) all'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del già

menzionato regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402. Fa poi presente che il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1, comma 1, dello schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal nuovo articolo. Al comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.2 sono introdotte le nuove definizioni di «cartolarizzazione», «società veicolo per la cartolarizzazione», «cedente», «promotore», «investitore istituzionale», «prestatore originario», «impresa di assicurazione», «impresa di riassicurazione» ed «enti pensionistici aziendali o professionali», rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del predetto regolamento UE. Ai commi da 3 a 6 del nuovo articolo sono esplicitate le attribuzioni di ciascuna delle Autorità competenti. I commi 7 e 8 del nuovo articolo contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-*bis*.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*quater* del TUF, recante disciplina sull'ordine di porre termine alle violazioni, per estenderla alle norme del regolamento (UE) 2017/2402. Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 prevede che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO e altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti perverrà nel corso della giornata.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riferisce sulle interlocuzioni avute con la prima firmataria e con il relatore al fine di individuare una soluzione idonea a superare problemi sia interpretativi sia di copertura. Ricorda quindi che il relatore aveva già riformulato l'emendamento 1.2 in un testo 2, che andrà ulteriormente rivisto, anche per indivi-

duare un termine interno alla procedura – presumibilmente 60 giorni – e per stabilire una nuova data per l'entrata in vigore del provvedimento, che potrebbe essere il 1° gennaio del 2023.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) anticipa la propria disponibilità in tal senso.

Chiede quindi informazioni sul prosieguo dei lavori.

Si apre un breve dibattito, al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) e Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), in esito al quale il PRESIDENTE dispone l'anticipazione dalle ore 14 alle ore 9 della seduta già prevista per giovedì 26 maggio, al fine di esaminare il nuovo testo dell'emendamento una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE comunica che, come disposto poc'anzi, la seduta già convocata giovedì 26 maggio alle ore 14 è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo, per le parti di competenza,

premessi che

l'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1), estendendo, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3);

il comma 4 dello stesso articolo introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie», di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

L'articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone economiche speciali (comma 1) ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2).

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14

del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

In relazione all'anticipazione dell'entrata in vigore al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario per i soggetti che abbiano conseguito nell'esercizio precedente ricavi superiori a 25.000 euro, la Commissione ritiene utile per il sistema impresa non modificare continuamente le misure e le relative tempistiche al fine di renderne certa l'organizzazione e la programmazione. Inoltre, in generale, ma anche per l'utilizzo di pagamenti elettronici, ad un regime sanzionatorio è preferibile un regime incentivante.

Esprime apprezzamento per il consolidamento di meccanismi di monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientemente energetico che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, nel presupposto che tale misura agevolativa vada sempre di più confermata e consolidata, senza peraltro gravare di ulteriori adempimenti e oneri burocratici i committenti e le imprese esecutrici;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a rendere pienamente valutabili e conoscibili *ex ante* le opportunità di sviluppo ma anche le novità di gestione delle attività economiche inserite nelle aree ZES, da un punto di vista amministrativo, tributario e di controllo, tenuto conto della pluralità di amministrazioni pubbliche coinvolte sia in sede istruttoria sia in fase autorizzativa e di controllo;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di posporre ulteriormente la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, anche in vista di un più stretto coordinamento tra l'articolo 42 del decreto e quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare. La Commissione infatti, considera che, stante la situazione attuale di grave difficoltà in cui versano le imprese con conseguente pericolo di segnalazione alla centrale rischi della Banca Centrale, e nonostante la Direttiva Europea (UE) 2019/1023, risulta inopportuna l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria

314^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PITTONI comunica che il senatore Grassi è entrato a far parte della Commissione e gli rivolge, a nome di tutti, il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 111)

(Parere ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Esame e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) illustra la proposta di nomina in titolo, sottolineando l'importanza del ruolo che la società Sport e Salute S.p.A. è chiamata a svolgere; conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Si apre il dibattito.

In merito alla proposta di nomina in esame, il senatore BARBARO (*FdI*) rileva una questione di metodo, non comprendendo le ragioni per cui si sottopone ora alle Camere una sola delle due nomine da compiere, e una questione di merito, considerando opportuno un approfondimento

sulle attività, sui risultati e sulla programmazione di Sport e Salute S.p.A, proprio in considerazione della sua importanza, ricordata anche dalla relatrice. Conclude chiedendo di rinviare il seguito dell'esame, come – dalle informazioni acquisite – gli risulta abbia fatto anche l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Ha quindi la parola la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) che dichiara di concordare con il senatore Barbaro.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, l'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (n. 391)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, composto di due articoli e 16 tabelle, che ne costituiscono parte integrante, con il quale si dispone il riparto per il corrente anno del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) per un importo (stabilito con la legge di bilancio per il 2021) pari a 1.360.678.607 euro; nell'ambito dell'importo complessivo, le assegnazioni agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE, INVALSI e ANVUR – ammontano, come indicato dal comma 2, a circa 1.329 milioni di euro.

Segnala che, rispetto al riparto riferito al 2021 occorre tenere presente che il riparto in esame è effettuato al netto delle risorse destinate all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI): l'articolo 30 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha infatti attribuito i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca (MUR) – al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Quanto al finanziamento dell'ASI, esso è assicurato da un Fondo *ad hoc*, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, e dunque non più dal FOE. Segnala inoltre che il medesimo FOE, per la parte spettante al CNR, risulta ridotto a decorrere dal corrente anno, rispetto alla dotazione che sarebbe altrimenti spettata, di 1,5 milioni di euro, corrispondente al contributo ordinario alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 751, della legge di bilancio per il 2022.

Rapportando l'importo in esame con quello ripartito lo scorso anno al netto delle risorse destinate allora all'ASI, pari a 505.304.993 euro (quindi circa 1.256 milioni di euro) e del contributo destinato a Biogem, le risorse oggetto dell'atto in esame sono incrementate di circa il 6 per cento: rileva quindi come anche per il corrente anno si registri una conferma del *trend* di crescita delle risorse stanziare nel FOE, che prosegue dal 2016 (con l'unica eccezione del 2020).

Dopo aver ricordato che i contributi agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di due addendi, ossia «assegnazioni ordinarie» e «altre assegnazioni», segnala che il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a circa 1.127 milioni di euro, pari a circa l'85 per cento dell'importo complessivo destinato agli enti, mentre le altre assegnazioni – comprendenti progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale e progettualità di carattere continuativo – sono pari a circa 202 milioni, corrispondenti a circa il 15 per cento dell'importo complessivo. La descrizione sintetica delle progettualità di pertinenza di ciascun ente – con i rispettivi stanziamenti per il corrente anno, e per quello precedente – è rinvenibile alle tabelle dalla 5 alla 15.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto concerne le ulteriori assegnazioni previste da specifiche disposizioni legislative; si tratta, in particolare, di 14 milioni di euro alla società Sincrotrone di Trieste, di circa 12,4 milioni di euro per il funzionamento dell'INDIRE e di circa 5,4 milioni di euro per il funzionamento dell'INVALSI.

L'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni sulle assegnazioni per il 2023 e il 2024. Il riparto, seppur annuale reca indicazioni anche per il successivo biennio, sì da consentire agli enti pubblici di ricerca (EPR) una programmazione finanziaria di respiro pluriennale, potendo conoscere in anticipo l'entità delle risorse economiche su cui poter contare nell'arco del triennio di riferimento. In particolare, per tali anni l'articolo stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2022, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Si apre il dibattito.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al relatore di considerare, ai fini dell'estensione del parere, l'osservazione formulata dalla Commissione in occasione dell'esame dell'analogo provvedimento di riparto del FOE per l'anno scorso; lo invita inoltre ad acquisire – allo stesso fine – elementi di maggiore dettaglio in merito alle risorse destinate a INDIRE e INVALSI.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) assicura che svolgerà gli approfondimenti richiesti, riservandosi di presentare una proposta di parere in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'IGI – ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE, DI CONFORMA E DI RETE PROFESSIONI TECNICHE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 797 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBRETTO DELL'INFRASTRUTTURA)

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797 (Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (n. 388)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento europeo (UE) 2019/881, che hanno introdotto un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica, dei prodotti e dei servizi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, le novità introdotte nella normativa europea cominceranno a produrre i primi effetti successivamente all'adozione – mediante gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 49, paragrafo 7, del citato regolamento (UE) 2019/881 – di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza elaborati per specifici ambiti, ai quali dovranno essere adeguati i sistemi di certificazione nazionale eventualmente esistenti. In particolare, la relazione segnala che sono in corso di elaborazione i sistemi di certificazione della cibersicurezza relativi ai servizi *cloud*, alle reti 5G e alle certificazioni basate sullo *standard* «Criteri comuni» e che, per i prossimi anni, si prevede l'adozione di sistemi di certificazione specifici anche per i dispositivi IoT (*Internet delle cose*) e per gli IACS (Sistemi di automazione industriale e controllo).

L'attuazione del quadro europeo implica in ogni caso che i singoli Stati membri procedano ad adeguare i rispettivi ordinamenti a talune delle disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento, non immediatamente applicabili. Si tratta in particolare, delle disposizioni che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato sanzionatorio.

In attuazione della delega specificamente contenuta nell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) è stato dunque predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.

Il Capo I (articoli 1-3) definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della normativa introdotta, disciplina il trattamento dei dati personali e chiarisce le definizioni utilizzate.

Nel Capo II (articoli 4-9), l'articolo 4 conferma la designazione, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, come già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 che ha trasferito all'Agenzia le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni ora introdotte stabiliscono inoltre che, con proprio provvedimento, l'Agenzia proceda a definire l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei nuovi compiti, assicurando tra l'altro che le attività relative al rilascio dei certificati europei di cibersicurezza siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza.

L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale svolta dall'Agenzia.

Si prevede che, ai fini della corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di certificazione della cibersicurezza, l'Agenzia vigili sui soggetti titolari di certificati di cibersicurezza, sui fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità e sugli organismi di valutazione della conformità. Nel caso di certificati non conformi, è disciplinato il potere dell'Agenzia di revocare il certificato o di chiederne la riconduzione a conformità.

L'articolo 6 riguarda le modalità per il rilascio dei certificati di cibersicurezza con livello di affidabilità elevato, emessi dall'Agenzia tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica, nonché dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base, che possono essere rilasciati anche dagli organismi di valutazione della conformità accreditati dall'Organismo nazionale di accreditamento. Viene chiarito che la certificazione della cibersicurezza è volontaria, a meno che non sia diversamente specificato dalla normativa europea, dal diritto nazionale o da una regolamentazione tecnica adottata dall'Agenzia previa consultazione dei portatori di interesse.

L'articolo 7 disciplina le modalità di rilascio e gestione delle dichiarazioni UE di conformità da parte dei fabbricanti o fornitori, finalizzate a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici previsti da un sistema di certificazione per il livello di affidabilità di base. Anche in questo caso si sottolinea il carattere volontario della dichiarazione di conformità, salvo che sia diversamente specificato.

L'articolo 8 riguarda i compiti dell'Organismo nazionale di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità accreditati. Disciplina inoltre il ricorso, da parte dell'Agenzia, a laboratori di prova e a esperti come supporto per le attività di vigilanza e di rilascio dei certificati di cibersicurezza.

L'articolo 9 autorizza l'Agenzia a svolgere attività di ricerca, formazione e sperimentazione nel campo della certificazione della cibersicurezza.

Nel Capo III (articoli 10-12), l'articolo 10 definisce il nuovo quadro sanzionatorio, individuando nell'Agenzia il soggetto competente ad irrogare le sanzioni nel caso di violazioni del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity.

Vengono stabiliti i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in relazione alle varie tipologie di violazioni commesse dai soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di certificazione di cibersecurity (organismi di valutazione della conformità, fabbricanti e fornitori), mentre la definizione dei relativi criteri di graduazione è rinviata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia.

In via generale, il limite minimo delle sanzioni è fissato in 15.000 euro e si prevede che esse non possano comunque superare i 5 milioni di euro. Fermo restando tale limite, i valori previsti per le singole violazioni sono triplicati se la violazione ha riguardato la certificazione relativa ad un prodotto, un servizio o un processo TIC, rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione destinato ad un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 65 del 2018 o a un servizio di comunicazione elettronica, come definito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il suddetto decreto legislativo n. 65, nell'introdurre misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in attuazione della cosiddetta direttiva NIS, all'allegato II individua gli operatori dei servizi essenziali dei vari settori, tra i quali sono ricompresi il settore dei trasporti e delle infrastrutture digitali.

L'articolo 11 disciplina i reclami sui certificati di cibersecurity e sulle dichiarazioni UE di conformità, mentre l'articolo 12 riguarda i ricorsi giurisdizionali.

Nel Capo IV (articoli 13 e 14), l'articolo 13 contiene disposizioni relative alla destinazione dei proventi derivanti dall'attività dell'Agenzia e l'articolo 14 reca ulteriori disposizioni finanziarie.

Il Capo V è costituito dal solo articolo 15, nel quale si dispone che all'attuazione dei nuovi sistemi europei di certificazione eventualmente adottati dalla Commissione si provvede mediante provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cibersecurity nazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore FEDE (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rappresenta un ulteriore passo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a semplificare e accelerarne le procedure e a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

considerato che:

– l'articolo 10 del provvedimento in oggetto, con i commi 1 e 2, consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, specificando che tra tali incarichi siano compresi quelli di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici nonché, in presenza di particolari esigenze, l'incarico di responsabile unico del procedimento. Sebbene sia evidente la *ratio* della disposizione di cui al comma 3, meno comprensibile appare la ragione per la quale si sia ravvisata la necessità di prevedere, con il successivo comma 4, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a modalità speciali e semplificate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione anche non connessi all'attuazione del PNRR;

– per quanto riguarda la realizzazione dei Progetti bandiera, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 152 del 2021, risulta apprezzabile la previsione di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto, il quale dispone la possibilità per le amministrazioni titolari degli interventi di destinare a tale scopo le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali;

– si ritiene condivisibile la disposizione, di cui all'articolo 29, che consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente;

– riguardo ai servizi *cloud* infrastrutturali s'impone una sempre maggiore attenzione nonché misure a tutela della sicurezza dei dati e della dotazione informatica da parte delle pubbliche amministrazioni, anche nel

rinnovato scenario in materia di cibersicurezza a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, e in tal senso è necessario rafforzare il coinvolgimento del Parlamento per assicurare piena trasparenza e una costante informazione sulla procedura di gara nonché una vigilanza continuativa sulla realizzazione del Polo Strategico Nazionale;

– indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi connessi alla Missione M3C2-4 Riforma 1.3 sono le disposizioni contenute nell'articolo 33, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti (c.d. di *cold ironing*) nonché delle opere e infrastrutture connesse, necessarie alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 10, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se il termine del 31 dicembre 2026 si riferisca alla possibilità di conferimento degli incarichi oppure al limite ultimo per la collocazione temporale dei medesimi;

– si valuti di rivedere la previsione di cui all'articolo 10, comma 4, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a modalità speciali e semplificate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione anche non connessi all'attuazione del PNRR;

– in relazione all'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali, garantire la rapida e al tempo stesso massimamente trasparente conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata in capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene;

– per garantire la massima trasparenza dell'affidamento e della realizzazione di un servizio così essenziale e delicato, si valuti l'opportunità di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, nonché prevedere che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisca periodicamente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del PSN e sul livello di adesione della pubblica amministrazione all'infrastruttura.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 378

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISMEA (ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2063 (CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER L'ESTINZIONE DI PASSIVITÀ ONEROSE DELLE IMPRESE AGRICOLE)

Plenaria

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta ed illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato), in cui ha tenuto conto di alcuni suggerimenti a lui pervenuti. Propone tuttavia di rimandare alla seduta di domani la votazione, in modo da consentire a tutti i componenti della Commissione di poter approfondire i contenuti della proposta, nonché per poter apportare eventuali ulteriori integrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato in sede consultiva alla Commissione 12^a (Igiene e sanità), che dovrà esprimere parere entro 16 giugno 2022, ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Il provvedimento, che viene adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

L'attuazione delle disposizioni in esame prevede l'adozione di successivi provvedimenti: dieci decreti del Ministro della salute; sei decreti direttoriali del Ministero della salute nonché due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento si compone di 34 articoli e 4 allegati.

Analizzando nello specifico il provvedimento in esame, l'articolo 1 individua il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale. In tale veste, il medesimo Ministero, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, previo parere della Conferenza Stato-regioni, individua un elenco di malattie diverse da quelle di primaria importanza, che devono essere normate in modo armonizzato in quanto costituiscono una minaccia grave per la sanità animale e/o pubblica per l'intera Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto, tali malattie sono quelle indicate nell'allegato 1 allo schema in esame.

L'articolo 2 elenca le definizioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite dal regolamento e quelle che si è ritenuto necessario riproporre sulla base della novità introdotte dalla nuova normativa europea. Per quanto riguarda i «professionisti della sanità degli animali acquatici», si ricorda

quanto stabilito dall'articolo 12 del regolamento 2016/429 che specifica che tali professionisti «possono realizzare attività affidate ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale».

L'articolo 3 rimette all'autorità veterinaria centrale, ovvero al Ministero della salute, la responsabilità del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali con riferimento ai settori relativi alla sicurezza alimentare e all'igiene degli alimenti e dei mangimi.

L'articolo 4 assicura modalità e strumenti affinché le autorità competenti dispongano di un'organizzazione efficace sia nella predisposizione di strategie di prevenzione e controllo delle malattie già circolanti nello Stato membro, sia nella individuazione e attuazione di misure emergenziali nel caso che una malattia animale emergente o elencata, originariamente non presente, si manifesti sul territorio nazionale. La disposizione precisa che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome si avvalgono del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale.

L'articolo 5 concerne la riorganizzazione del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali, definito come organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie animali.

L'articolo 6 individua modalità e tempistiche per adempiere all'obbligo di notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente.

L'articolo 7 individua nel Ministero della salute il titolare degli obblighi informativi a carico degli Stati membri verso la Commissione europea, mentre l'articolo 8 prevede che l'autorità competente possa delegare a veterinari non ufficiali attività ufficiali e controlli ufficiali elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 9 identifica i laboratori di sanità animale con i laboratori ufficiali designati e con i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale.

L'articolo 10 definisce gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali. Con riferimento ai corsi di formazione, si prevede che con successivo decreto il Ministero della salute, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con il supporto dei Centri di riferimento, definisca le modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

L'articolo 11 intende definire modalità e criteri uniformi da rispettare nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte dagli operatori. In prima battuta, si prevede che gli operatori siano tenuti a conservare traccia delle informazioni e dei dati, inserendoli, per il tramite del veterinario aziendale, nel sistema informativo *ClassyFarm.it*.

L'articolo 12 impegna il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ad individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, delle malattie emergenti e di quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto.

L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 relative ai programmi di eradicazione e sorveglianza. In particolare si individua il Ministero della salute quale autorità competente ad adottare, con decreto, i piani di eradicazione obbligatori (per le malattie di categorie B) e facoltativi (per le malattie di categoria C) approvati dalla Commissione europea. L'attuazione dei piani, così come la concessione delle deroghe, è demandata alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

L'articolo 14, dedicato ai sistemi informativi veterinari, elenca nello specifico le informazioni raccolte dal «*Vetinfo.it*» ovvero: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli e delle altre attività ufficiali.

L'articolo 15 attribuisce al Ministero della salute l'individuazione, con decreto direttoriale, della tipologia e delle modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello *status* di indenne da malattia.

Il successivo articolo 16 identifica nel Ministero della salute l'autorità competente deputata a richiedere alla Commissione, su istanza delle regioni e delle Province autonome e anche con il supporto dei Centri di referenza nazionali, il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle specie pertinenti, per tutto o parte del territorio o per determinati compartimenti per una o più malattie elencate di categoria A, B e C.

Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, entrambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.

L'articolo 18 regola le misure di controllo da adottare in caso di sospetto di malattia di categoria A o di malattia emergente, definendo le autorità competenti e le procedure da applicare tenuto conto dei Piani di emergenza previsti dal precedente articolo 17.

L'articolo 19 attua l'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/429 relativamente alle misure applicate a seguito di conferma di focolaio di una malattia di categoria A, mentre l'articolo 20 attua gli articoli 74 e 76 dello stesso regolamento concernenti le misure di controllo delle malattie da adottare in caso di sospetto e conferma di malattia elencata di categoria B e C.

L'articolo 21 individua nelle Regioni e nelle Province autonome le autorità competenti a concedere le deroghe all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A, mentre l'articolo 22 individua le autorità competenti per la concessione di determinate deroghe distinguendo tra quelle di competenza del Ministero della salute e quelle di competenza delle Aziende sanitarie locali.

Gli articoli da 23 a 30 recano l'apparato sanzionatorio, che si applica nei casi di inosservanza di disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articolo 23) ovvero di norme del regolamento di immediata applicazione nell'ordinamento interno (articoli da 24 a 30).

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali (e il Ministero della difesa) quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 prevede, dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, l'abrogazione espressa di tutta la normativa nazionale di recepimento delle direttive oggetto di abrogazione, mentre l'articolo 33 reca misure transitorie relative all'abrogazione di talune norme europee. In particolare, le disposizioni del decreto legislativo n. 73 del 2015 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2026.

L'articolo 34 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, assegnato in sede consultiva alle Commissioni 12^a (Igiene e sanità) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) – che dovranno esprimere parere entro 16 giugno 2022 – ed alla Commissione agricoltura in sede di osservazioni.

Lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Ricorda peraltro che il citato regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce

anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture. Il provvedimento è finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale.

Il provvedimento si compone di 18 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Il comma 2 elenca le definizioni più generali usate nel testo, mentre il comma 3 elenca ulteriori definizioni più specifiche.

L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale, responsabile di una serie di adempimenti. Vengono quindi individuate quali autorità competenti per l'applicazione del decreto e l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni, nell'ambito di rispettiva competenza, una serie di soggetti, tra cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 3 vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Tale divieto non si applica tuttavia, tra gli altri, ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, alle specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia, agli animali sequestrati o confiscati o affidati, agli insetti, agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione e ripopolamento.

L'articolo 4 detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione; il divieto riguarda anche gli ibridi tra esemplari delle citate specie e di altre specie e forme domestiche e loro successive generazioni.

L'articolo 5, derogando al divieto di cui all'articolo 3, prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, di un elenco di animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche che possono essere detenuti, commercializzati ed importati.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie applicabili ai detentori di specie selvatiche esotiche. Viene stabilito che i detentori di animali delle specie citate, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche), ed acquisite entro un anno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sono autorizzati a tenerli in vita fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano

adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga e siano assicurate agli stessi condizioni di benessere. Disposizioni particolari vengono quindi dettate per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti.

L'articolo 7 consente ai detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 (relativo agli animali da compagnia di specie selvatiche ed esotiche), acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di tenerli e commercializzarli, prevedendo, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

L'articolo 8 rimette ad un decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione, nel rispetto della pianificazione vigente, delle caratteristiche (strutturali e funzionali) degli stabilimenti che detengono gli animali citati nei precedenti articoli, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali o unionali.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentiti la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti.

L'articolo 10 dispone l'applicazione ai soggetti di cui al presente provvedimento delle vigenti norme di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in presenza di episodi di mortalità con causa incerta.

L'articolo 11 stabilisce che chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in vendita o cessione, appartenenti a specie selvatiche autoctone, esotiche o animali da compagnia, deve inserire nell'annuncio stesso l'identificativo dell'animale o della fattrice (in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge) o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. Tali animali devono essere accompagnati da certificazione medico veterinaria.

L'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali) del Codice penale. L'articolo intende assicurare che nelle associazioni o negli enti che intendono essere individuati come affidatari sussistano tutta una serie di requisiti previsti dalla legge, anche relativi agli stabilimenti autorizzati nei quali gli animali dovranno essere custoditi.

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo.

L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale.

L'articolo 15 interviene sull'articolo 727-*bis* del Codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: viene in particolare punito con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Da ultimi, l'articolo 16 dispone una serie di abrogazioni, l'articolo 17 reca le disposizioni finali mentre l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, invitando i colleghi a trasmettere osservazioni e proposte.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) ritiene che si possa posticipare alla seduta di domani la presentazione di una versione definitiva della risoluzione, in modo tale da consentire ulteriori affinamenti del testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione,

a conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2598 (d-l 26/2022 – Ulteriori misure di attuazione PNRR),

premesso che:

il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione;

considerato che:

per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua;

il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del Decreto Legislativo 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino, al fine di realizzare la Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»;

l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

gli articoli 38-40 recano misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo e, in particolare, l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI. Tale disposizione integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, al fine di evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche al fine di rafforzare *la ratio* del provvedimento e di incentivare anche creando un contesto chiaro e favorevole alla valorizzazione di tutte le potenzialità per ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili l'opportunità di:

– esplicitare il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con esclusione della quota incentivo, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, di cui al comma 423, dell'articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i. (anche evitando contenziosi a livello interpretativo) adottando come prezzo quello determinato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente (ARERA) pari al valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente a quello di pubblicazione da parte della stessa ARERA, anche alla luce del fatto che tale prezzo è ampiamente utilizzato per le diverse determinazioni richiamate dalle diverse disposizioni in materia di produzione elettrica incentivata;

– consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, come già per il biogas proveniente anche per le biomasse da parte degli impianti esistenti di potenza nominale fino ad 1 MW, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

– chiarire che il credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, si applica a tutte le imprese agricole e della pesca, ivi comprese le esercenti attività di coltivazione in serra o zootecniche, e alle imprese agromeccaniche, fortemente impattate dal caro gasolio, e valutare di estendere tale misura anche al secondo trimestre dell'anno solare 2022;

– prorogare, senza maggiori oneri finanziari, il termine previsto per la realizzazione dell'investimento di cui al DL 69/2013, che in virtù dell'attuale difficoltà dovute ai forti ritardi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati, vede molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni «Nuova Sabatini» ostacolate ad ultimare, entro il termine previsto di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

– adottare da parte del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*ex Legge 662/1996*) «sezione speciale» per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti nel settore «turistico» (*ex* articolo 2 del D.L. 152 del 2021, convertito dalla Legge 233 del 2021) un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie anche delle imprese che esercitano attività agrituri-

stica e ai giovani, di età compresa tra i 18 e 40 anni che intendono avviare attività nel settore agrituristico, anche prevedendo la rappresentanza nella composizione dell'anzidetto Consiglio delle imprese che esercitano attività nel comparto agrituristico;

– prevedere che la realizzazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 20 comma 1 siano sottoscrivibili non soltanto con le aziende e grandi gruppi industriali, ma anche con le relative associazioni di categoria, anche perché soprattutto in agricoltura le singole aziende, impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di piccole e piccolissime dimensioni e hanno bisogno di supporto per stipula dei protocolli d'intesa con l'INAIL;

– chiarire che, nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la revoca e la interdizione biennale, previste per false dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, siano applicate ragionevolmente e conformemente ai principi di proporzionalità che devono ispirare l'azione amministrativa, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio nel caso di mere sviste ovvero di vizi meramente formali, che sia stati espressi su circostanze ininfluenti ai fini della concessione del beneficio;

– prevedere, per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice, la possibilità di inserire tra i requisiti di ammissione ai benefici di cui alla legge 178 del 2020 anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione detenute da donne;

– valutare l'opportunità nel presente provvedimento, anche nell'ottica di valorizzare tutte le opportunità connesse alla costante innovazione tecnologica e al conseguente necessario adeguamento normativo per le imprese, di accogliere norme di semplificazione e di ammodernamento settoriale, strategiche in agricoltura;

– rafforzare gli interventi volti a sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura, e prevedere la realizzare di un nuovo piano invasi per sostenere la riconversione irrigua verso sistemi con minore spreco e maggiore capacità di accumulo ed un complessivo ammodernamento della rete.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria

235^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fa presente che alle ore 14 sarà impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per rispondere ad atti di sindacato ispettivo. Domanda dunque se sia possibile una sospensione di almeno venti minuti.

Il senatore BARBARO (*FdI*) comunica che il suo Gruppo ha una riunione in corso proprio sul provvedimento in titolo e sulla questione delle concessioni balneari. Chiede pertanto di aggiornare i lavori direttamente alla seduta già convocata alle ore 19,30, in quanto il suo Gruppo non è in grado di confrontarsi ora sul testo.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'esigenza del Vice Ministro, domanda l'orientamento dei Gruppi sulla richiesta del senatore Barbaro, segnalando comunque che, anche qualora iniziassero le votazioni, gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sarebbero accantonati.

Il relatore COLLINA (PD), pur comprendendo la richiesta, tiene a precisare anzitutto che l'odierna seduta è stata programmata già la settimana scorsa e che dunque c'è molta attesa sui lavori della Commissione. Segnala peraltro che, in base all'accordo tra le forze di maggioranza, oggi si potrebbe iniziare con le votazioni degli emendamenti riferiti a quegli articoli che saranno trattati nel merito dalla Camera dei deputati.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd'Az) propone di sospendere i lavori fino alle 15,30.

Il senatore BARBARO (Fdl) ritiene che tale proposta sia accettabile.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) chiede al Presidente di intercedere presso il Governo affinché sia resa nota la posizione sull'articolo 32.

Il presidente GIROTTO si riserva di interpellare il Governo a riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, relativo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici, segnalando che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto, quali quelle di tipo industriale e di servizio.

Rileva che l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché per creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica, mentre l'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo.

Dà indi conto dell'articolo 4, che definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o

storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

Dopo aver accennato all'articolo 6 che istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri sviluppo economico, dell'ambiente (al riguardo segnala che dovrebbe essere aggiornata la definizione di Ministero della transizione ecologica), delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati e di ulteriori associazioni, passa ad illustrare l'articolo 8, che istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto tra gli altri da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Si sofferma poi sull'articolo 9 relativo al Piano nazionale del settore florovivaistico, sottolineando altresì che, in base all'articolo 10, le regioni possono istituire marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.

Rileva indi che l'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile e sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 17, che prevede incentivi per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale. A tale fine, si stabilisce un coordinamento con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (n. COM(2022) 138 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che domani, 25 maggio, scade il termine per far pervenire proposte di audizioni, comunica di aver già predisposto un primo elenco di soggetti istituzionali e di operatori di settore.

Comunica sin d'ora che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore COLLINA (PD) chiede di inserire nell'elenco delle audizioni anche Utilitalia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso la lettera che il Presidente del Consiglio ha inviato in merito all'*iter* del disegno di legge in esame.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento, possono essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti in Commissione, salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Comunica inoltre di aver riformulato l'emendamento 11.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira quindi la proposta originaria.

Propone dunque di iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli che saranno esaminati dalla Camera dei deputati, i quali abbiano già il parere della Commissione bilancio, a partire dall'articolo 7. A tale ultimo riguardo, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.7, 7.10, 7.11, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23, 7.25 e 7.26.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore MALLEGGI (FIBP-UDC), il quale manifesta stupore per la lettera che il Presidente del Consiglio ha indirizzato al Presidente del Senato, rispetto alla quale si augura che il Parlamento manifesti la sua vitalità. Tiene infatti a precisare che le passate settimane sono state alquanto intense e ringrazia il Vice Ministro e i relatori per il lavoro svolto. Ricorda peraltro che l'interlocuzione tra le forze politiche è stata serrata ed è tuttora in corso; rivendica pertanto l'operato della Commissione e la disponibilità dei Gruppi a discutere nel merito tutti gli articoli. Non concorda perciò con l'opinione

in base alla quale il Parlamento sta procrastinando l'approvazione di una legge cui sono legati i finanziamenti europei e manifesta dispiacere per tale ricostruzione, specialmente in una circostanza, quale quella attuale, in cui il Legislatore ha dimostrato di voler approfondire tutte le questioni, con senso di responsabilità. Si tratta pertanto, a suo avviso, di dichiarazioni che hanno poco a che vedere con la democrazia parlamentare e con il rapporto dei parlamentari con il territorio.

Dopo aver rammentato che non si è ancora concluso il confronto sull'articolo 2, su cui si augura che già nella giornata di oggi si raggiunga un accordo, puntualizza che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli unici riferimenti alle concessioni riguardano i settori idroelettrico, del gas naturale e portuale. Afferma pertanto che nel PNRR non vi è alcun accenno alle concessioni balneari, sulle quali il Parlamento potrebbe legittimamente confrontarsi ancora a lungo senza il timore che vengano revocati finanziamenti europei. Invita pertanto a non rendere immagini false e distanti rispetto ai dati fattuali.

Ciò premesso, manifesta disponibilità a procedere nel senso indicato dal Presidente, nella prospettiva di onorare gli impegni presi, anche con le comunità di riferimento.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori per ribadire la richiesta al Governo di conoscere la posizione riguardo all'articolo 32.

Il presidente GIROTTO, nel precisare di aver svolto finora il suo ruolo in maniera imparziale, ritiene che – rispetto alle vicende degli ultimi giorni – i fatti parlino da soli e dunque ciascuno potrà trarre le conseguenze che ritiene.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN esprime gratitudine anzitutto nei confronti dell'opposizione, la quale ha garantito alla maggioranza i tempi necessari a raggiungere un accordo. Manifesta poi un ringraziamento anche a tutti i senatori e deputati che, unitamente ai relatori, hanno partecipato al confronto politico finalizzato alla stesura delle riformulazioni finora presentate. Con riferimento all'articolo 32, si riserva di comunicare quanto prima le intenzioni del Governo.

Prende nuovamente la parola il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) per ribadire che occorre definire al più presto la posizione in merito all'articolo 32. In proposito, chiede che domani si svolga una riunione di maggioranza su tale questione.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso i rispettivi pareri.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.1 è già stato ritirato.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) intende fare proprio l'emendamento 7.1.

Il PRESIDENTE fa presente che si può far proprio un emendamento nell'immediatezza del ritiro. L'emendamento citato è stato invece già ritirato precedentemente dal Gruppo.

Il relatore COLLINA (*PD*) ritiene che i Gruppi non abbiano un onere di comunicazione nei confronti di altri senatori circa le proposte che intendono ritirare.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) lamenta la violazione della sua facoltà di sottoscrivere un emendamento.

In assenza dei firmatari, gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.4 risultano decaduti.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 7.5 e 7.14, chiedendo che siano messi in votazione.

Il PRESIDENTE fa presente che sugli emendamenti 7.5 e 7.14 non è pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di accantonarli.

Gli emendamenti 7.5 e 7.14 sono dunque accantonati dalla Commissione.

L'emendamento 7.6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.8 (testo 2), 7.9, 7.21 (testo 2) e 7.12.

Il senatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 7.16.

Il senatore IANNONE (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 7.24.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 7.24 è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 8.3, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.16, 8.17 e 8.19.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 8.2.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira le proposte 8.6 e 8.13 (testo 2).

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge la firma all'emendamento 8.1, chiedendone la votazione.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 8.1 e 8.4 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 8.18 è respinto.

Il PRESIDENTE, come d'accordo, ricorda che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 19, con conseguente accantonamento delle proposte emendative relative agli articoli da 9 a 18.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 19.1, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.19, 19.20, 19.21, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.0.1 e 19.0.2, per la parte non dichiarata improponibile.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 19.2, 19.3 (dopo averlo sottoscritto), 19.4 (dopo averlo sottoscritto), 19.9, 19.18 e 19.22.

Posto ai voti, l'emendamento 19.5 – sottoscritto dal senatore IANNONE (*FdI*) – risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 20, nonché di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 20.2 (testo 2), 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9 e 20.10.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 20.1.

L'emendamento 20.3 – cui il senatore IANNONE (*FdI*) aggiunge la propria firma – posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 20.7.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 20.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.4, 21.0.1, 21.0.13 (già 20.0.2), 21.0.9 e 21.0.12.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 21.0.5.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta l'emendamento 21.0.6.

Il senatore BIASOTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) fa proprio e ritira l'emendamento 21.0.7.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 21.0.8 e insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 21.0.8 è respinto dalla Commissione.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 21.0.10 (testo 2) chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 21.0.10 (testo 2).

In assenza dei proponenti, l'emendamento 21.0.11 risulta decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati già ritirati gli emendamenti 22.1, 22.4, 22.6 e 22.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.5 e 22.9.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta l'emendamento 22.8.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 22.0.1, chiedendo che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.1 risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 23, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.12, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.14 e 23.0.17.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con l'orientamento dei relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 23.1, 23.10, 23.0.2, 23.0.3 (dopo averlo sottoscritto) e 23.0.13.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira a sua volta gli emendamenti 23.11 (testo 2) e 23.0.10, dopo averlo sottoscritto.

Il senatore BIASOTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 23.13 e 23.0.16.

Il senatore IANNONE (*FdI*) insiste per la votazione dell'emendamento 23.14.

Il PRESIDENTE fa presente che sull'emendamento 23.14 non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 23.14.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 23.0.11, chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 23.0.11.

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'orario della seconda seduta pomeridiana, qualora i lavori in Assemblea terminassero prima delle 19,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte quindi che la seduta, già convocata alle ore 19,30, avrà inizio alle ore 17,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 11.****11.1 (testo 2)**

GIROTTI, Giuseppe PISANI, LUPO, PAVANELLI, CROATTI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.".»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Plenaria**236^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che riprende alcune osservazioni già contenute nel parere reso in occasione dell'esame della prima relazione attuativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Atto n. 1055), nonché alcune sollecitazioni ricevute per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 13.31 e 18.0.3 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/2469/10/10 e G/2469/11/10, pubblicati in allegato.

Come d'accordo, ribadisce quindi che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 24.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11 (testo 2), 24.0.1 (testo 2) – per la parte non già dichiarata improponibile – e 24.0.2.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 24.0.3 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.9 e 24.12 – sottoscritti dal senatore IANNONE (*Fdl*) – risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 25.1, 25.0.2, 25.0.4 – limitatamente alla parte ritenuta proponibile – 25.0.5 e 25.0.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

Accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, il senatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 25.0.6.

Per assenza dei proponenti, risultano decaduti gli emendamenti 25.0.1, 25.0.3 e 25.0.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 26.1, 26.0.3 e 26.0.6. Ricorda peraltro che i relatori hanno presentato l'emendamento 26.100, al fine di recepire una condizione espressa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento 26.100.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN precisa che, qualora fosse approvato l'emendamento 26.100, si tratta di una correzione necessaria al testo, alla quale la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole. In tal senso, manifesta un avviso favorevole alla proposta emendativa dei relatori, nonostante insista su un articolo che sarà trattato nel merito dall'altro ramo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 26.100 è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.12, 27.13 (testo 3), 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.0.9, 27.0.17, 27.0.29 e 27.0.30.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

In assenza dei proponenti, risultano decaduti gli emendamenti 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 e 27.19.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 27.11, 27.14, 27.0.6 e 27.0.28 (testo 2).

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene sull'emendamento 27.0.10, segnalando che, secondo la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo, non è stato emanato il decreto ministeriale per l'individuazione dei dispositivi elettronici che registrano l'attività del veicolo. In proposito, fa presente che la proposta emendativa a sua prima firma tenta di superare le difficoltà tecniche che non hanno consentito l'emanazione del suddetto decreto ministeriale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura il suo Gruppo, nonostante fosse all'opposizione, lavorò insieme al Gruppo del Partito democratico affinché si riportasse equità nella tariffazione della RC auto. L'accordo raggiunto nella scorsa legislatura necessitava tuttavia di una fase attuativa, tuttora pendente.

Nel prendere atto delle intese tra le forze politiche ai fini del ritiro delle proposte emendative agli articoli che esaminerà la Camera dei deputati, ritira comunque l'emendamento 27.0.10, augurandosi una successiva riflessione all'interno della maggioranza.

Il senatore VACCARO (*M5S*) ritira l'emendamento 27.0.11.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 27.0.27, chiedendo che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 27.0.27 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 28.3, 28.5 – per la parte ritenuta ammissibile – e 28.7.

I RELATORI invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Concorda il vice ministro PICHETTO FRATIN.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira quindi gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.6.

La senatrice LUPO (*M5S*) ritira l'emendamento 28.4.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN comunica che domani è convocata una ulteriore riunione di maggioranza alle ore 9.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) prende atto di tale comunicazione, segnalando tuttavia che domani sarà impegnata in Aula a partire dalle 9,30.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) chiede se si passerà all'esame degli emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti accantonati saranno esaminati nelle sedute già convocate domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 13 e 19,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,

esaminate le disposizioni di interesse ed in particolare:

– i commi 1 – 3 dell’articolo 23 che mirano a promuovere la produzione e l’impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili;

– l’articolo 24, comma 1, che prevede che l’invio telematico all’E-NEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concernente «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici»;

– l’articolo 26, che reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l’attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, mediante l’istituzione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del citato Dicastero;

– l’articolo 30, comma 1, che novella la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell’università e della ricerca – al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al Sottosegretario delegato;

– l’articolo 38, che destina le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale Missione 1, Componente 3, *sub* investimento 4.2.2 «Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*» nell’ambito del PNRR, pari a 98 milioni di euro, all’incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale Missione 1, Componente 3, *sub* investimento 4.2.1 «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit»;

– l’articolo 39, che integra la previsione per cui, nell’attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR – Missione 1, Componente 3 – Investimento 4.2.4 «Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo», opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turi-

smo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche;

– l'articolo 40, secondo cui ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi – *Next Generation EU* per grandi eventi turistici» di cui alla Missione 1, Componente 3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

valutato peraltro il contesto di costante incremento degli attacchi cibernetici, dovuti anche alla situazione geopolitica e internazionale, che colpiscono gli assetti digitali del Paese sia nelle grandi amministrazioni centrali che nel sistema delle imprese fino ai semplici cittadini;

preso atto della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, adottata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza nella seduta del 17 maggio, che prevede la necessità di interventi per un ammontare di risorse pari all'1,2 per cento del totale degli investimenti pubblici, al fine di costruire la resilienza cibernetica del Paese;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione alla Missione 2, Componente 2 – Investimento 1.1 – Sviluppo agro-voltaico, si coglie l'occasione per ribadire la necessità di favorire l'impiego dell'agro-voltaico sui terreni agricoli senza limitazioni di utilizzo;

2. in relazione alla Missione 2, Componente 2 – Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, si ritiene che, ai fini di una efficace allocazione delle risorse, occorrerebbe valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti. Al riguardo, si suggerisce di semplificare le procedure per l'affidamento di aree pubbliche ai fini della realizzazione degli impianti per le comunità energetiche;

3. in relazione alla Missione 2, Componente 2 – Riforma 3.1 – Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno, si condivide la volontà di introdurre incentivi e semplificazioni autorizzative a sostegno della produzione di idrogeno verde;

4. in relazione alla Missione 1, Componente 3 – Investimento 4.2 – Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo, si sollecita la definizione delle tappe successive di operatività del Fondo di garanzia PMI, considerato che l'obiettivo al 2025 è il sostegno di almeno 11.800 imprese;

5. si ritiene necessario introdurre disposizioni in base alle quali, per ogni atto amministrativo propedeutico o finalizzato all'impiego di risorse del PNRR ovvero del Fondo complementare, siano chiaramente esplicitate le risorse destinate alle componenti digitali delle singole attività, nonché la relativa quota destinata alla sicurezza cibernetica delle so-

luzioni digitali oggetto delle attività stesse, anche qualora esse non rappresentino l'oggetto del provvedimento ma siano ancillari o strumentali per la funzionalizzazione o la realizzazione dell'attività principale;

6. in via generale, anche a fronte degli sforzi compiuti dalle amministrazioni di settore, si reputa necessario un adeguato coordinamento con la Commissione europea in occasione del vaglio delle misure nazionali relative ad aiuti di Stato, al fine di ridurre i tempi di attesa;

7. tenuto conto del ruolo cruciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'attuazione del PNRR, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di legalità, si segnala l'opportunità di attivare forme di collaborazione e coordinamento con ANAC al fine di fornire, per quanto di competenza, i necessari chiarimenti sulla normativa vigente relativi ad interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

G/2469/10/10 (già em. 13.31)

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che:

l'articolo 13 reca «Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private». In particolare, si prevede che nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;

l'accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un'autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale;

considerato che

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra gli interventi, si sottolinea che «In ambito sanitario, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;

b) un piano di controlli ove siano indicati: i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli; composizione delle commissioni ispettive; requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali;

a valutare che l'accreditamento sia concesso anche sulla base dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, nonché di valutare gli esiti di cura.

G/2469/11/10 (già em. 18.0.3)

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),

premesso che

il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute,

considerato che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti le polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico inter-

vento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 24 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI, DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CNEL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389 (PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO – PEPP)

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 16,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur facendo presente che nella fase post-pandemica, in sede di attuazione del PNRR, sarebbero auspicabili interventi realmente incisivi sulla scuola, volti particolarmente all'adeguamento strutturale e delle retribuzioni del personale.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere presentato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente MATRISCIANO ricorda che nell'odierno Ufficio di Presidenza allargato si sono svolte le previste audizioni sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala in primo luogo la questione delle modalità di monitoraggio e controllo e, in riferimento all'articolo 13, comma 4, rileva l'analogia con la disciplina vigente del sistema pensionistico pubblico in ordine al requisito di anzianità contributiva prescritto per usufruire della rendita integrativa temporanea anticipata, pur potendosi valutare, nel caso di un prodotto pensionistico complementare quale il PEPP, la possibilità di individuare soluzioni normative alternative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 389

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 389, recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 25 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità che l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di indennità di amministrazione, sia estesa al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese nell'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 24 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE, DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA ANTIVIVISEZIONE (LAV), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382 (PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO)

AUDIZIONE INFORMALE, DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 384 E 385 (DISPOSITIVI MEDICI)

AUDIZIONE INFORMALE, DI RAPPRESENTANTI DELLA UIL FPL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 179,1127 E 2535 (DISCIPLINA AUTISTA SOCCORRITORE)

Plenaria

308^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, pone l'accento su una delle misure contenute nel decreto-legge in esame, ritenuta di spiccato rilievo: l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNSP). Ricorda che il tema è sempre stato sostenuto dalla propria parte politica, nel presupposto che le criticità legate alla salute umana possano essere tenute sotto controllo solamente se si interviene per combattere i cambiamenti climatici e per proteggere l'ambiente. Ribadisce che problemi quali l'inquinamento e il surriscaldamento globale hanno una diretta influenza sulle malattie. Sottolinea che l'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha vieppiù messo in luce la necessità di un equilibrio tra uomo e ambiente.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) rileva che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, con l'istituzione all'articolo 27 del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, dovrebbero essere l'occasione per un cambio di passo nella prevenzione e nel governo dei rischi endemici e pandemici, che ne qualifichi prioritariamente le funzioni di cui al comma 3, posto che occorre lavorare per essere pronti ad un eventuale ritorno del virus. Richiama la necessità di introdurre sistemi di controllo e tracciabilità efficaci e mirati, tra cui un efficace sequenziamento per intercettare le varianti, strategie di test veloci in ambienti a rischio e la creazione di una coorte rappresentativa della popolazione, quale campione per monitorare il virus in modo rigoroso. Nel ricordare che in Italia si sono registrati nel corso della pandemia oltre 165.000 morti, osserva che c'è da ritenere che una buona parte siano deceduti «con il Covid» ma non «per il Covid», considerato che durante il periodo dell'emergenza sono state trascurate tutte le patologie non Covid. Sottolinea che la pandemia ha evidenziato che i vaccini debbono essere solo una parte della strategia di contrasto al virus e alle sue mutazioni: occorre una strategia composita, complessa, tempestiva e articolata e il nuovo sistema nazionale di prevenzione salute dovrebbe dare una spinta anche sul versante del potenziamento delle cure ospedaliere e territoriali. In sintesi, invita a non continuare a «rincorrere il virus» ma ad adottare finalmente una strategia complessiva di prevenzione e aggressione che, a suo giudizio, non può trovare miglior riconoscimento normativo che nel provvedimento in discussione per l'attuazione della missione 6 a PNRR. Anche riguardo ai vaccini, in vista della possibile recrudescenza autunnale, ritiene necessaria una programmazione che dia alla ricerca l'obiettivo di protezioni durature ed efficaci ben oltre la media dei 4/5 mesi sin qui riscontrata. Quanto alla prevenzione e al governo del rischio nelle scuole, richiama l'attenzione sulla giusta ventilazione: è a suo avviso la misura più importante, finora non adeguatamente implementata. Osserva che un'altra domanda a cui – su impulso del neoistituito SNPS – la scienza di base e la clinica sono chiamate a dare risposta dovrebbe essere la seguente: se sia possibile ricombinare una serie di principi attivi per rafforzare il sistema immunitario. Ricorda di aver sottolineato in più occasioni che l'emergenza ha snaturato il sistema sanitario nazionale coglien-

dolo impreparato e incapace di reagire tempestivamente ai nuovi bisogni, e che questo ha prodotto ingenti costi sanitari diretti ma anche costi indiretti, economici e sociali che si evidenzieranno nei prossimi anni. Soggiunge che, se è vero che non tutto era prevedibile e preparabile, il sistema ha comunque dimostrato carenze a cui occorre porre rimedio senza ulteriori ritardi. Ritiene che le criticità siano dovute prevalentemente a oltre dieci anni di tagli lineari indiscriminati di risorse e mezzi, che non debbono ripetersi, ma reputa che non debba neppure ripetersi lo spreco a cui si è assistito, non solo con gli antivirali ma anche coi vaccini stoccati per milioni di dosi in scadenza, consapevoli che le ingenti risorse rese disponibili dal PNRR sono a debito. Sottolinea che è prioritario, per il nuovo Sistema introdotto, intervenire in programmazione, valutazione e controlli, con un Piano normativo che responsabilizzi l'intera filiera istituzionale secondo il modello disegnato all'articolo 27, specificamente mirato al governo dei rischi endemici e pandemici a fini di prevenzione e contrasto di nuove ondate e più in generale delle emergenze, che dia concretezza alla pianificazione generale di prevenzione e di contrasto del virus. Suggerisce conclusivamente che la Commissione potrebbe farsi promotrice di questo strumento generale di garanzia, proponendo che la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN) venga ascritto alle funzioni proprie del SNPS, integrando all'uopo il comma 3 dell'articolo 27.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ricorda quanto, dopo i difficili e drammatici anni di pandemia, l'approvazione del PNRR abbia rappresentato per il Servizio sanitario nazionale un sostegno e una fonte di speranza, nella prospettiva di indirizzare la sanità verso una reale cambiamento. Ritiene altresì che, superata la fase dei proclami e delle suggestioni legate ai fondi provenienti dal PNRR, si debbano poi concretizzare dei frutti che permettano un rinnovamento reale del sistema sanitario, rivelatosi alquanto fragile. Fa presente che occorre, superata la fase emergenziale, tornare ad affrontare quelle che sono le cause di mortalità più frequente in Italia (malattie cardiovascolari e oncologiche). Ribadisce che urgono risposte concrete alle necessità e ai bisogni dei pazienti, che possono essere fornite solo uscendo da una prospettiva utopistica e velleitaristica: occorre in primo luogo realizzare una medicina territoriale efficace ed efficiente, grazie anche ad una più adeguata formazione dei medici di medicina generale. Più in generale, a suo avviso, è giunto il tempo per una revisione complessiva del sistema sanitario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla condizione del malato oncologico in epoca *post-Covid* (Atto n. 1172).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 382 (prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo) e 384-385 (dispositivi medici), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in relazione agli atti predetti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE propone di sospendere la seduta e di svolgere contestualmente un Ufficio di Presidenza, onde poter approfondire alcuni dettagli del calendario istituzionale della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi. In particolare, nella giornata di giovedì 26 maggio avrà luogo l'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del Commissario delle Nazioni Unite, Marcos Orellana, in relazione al disegno di legge n. 2392.

È stato inoltre deliberata, con riferimento all'Affare assegnato sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, l'effettuazione di una missione nella Regione Valle d'Aosta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), osservando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Lo schema fa pertanto riferimento ai specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, posti dal citato articolo 14 della legge n. 53. In particolare: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse le disposizioni nazionali riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal suddetto regolamento; l'individuazione, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza, in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249 (le modalità in esame concernono: la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari, individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale; la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione, qualora la fattispecie summenzionata riguardi il territorio italiano); l'individuazione di criteri, regole e condizioni, nonché del livello di responsabilità, per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali; l'individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore, attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute ed i sistemi informativi delle regioni e pro-

vince autonome; l'individuazione (in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429) di strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali; l'individuazione, in attuazione del capo 2 della parte II del medesimo regolamento (UE) 2016/429, nella ricetta elettronica veterinaria dello strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; la previsione della formazione per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; la definizione delle norme in sede di esercizio della presente delega in base al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa; l'introduzione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2016/429.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 concerne la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame. Riguardo all'individuazione delle ulteriori malattie, rispetto a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato II del citato regolamento europeo, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo regolamento europeo, il comma 2 dell'articolo 1 rinvia, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema e demanda a un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di un successivo elenco (sostitutivo di quello transitorio).

L'articolo 2 riguarda le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame, mentre il successivo articolo 3 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale e che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate.

L'articolo 4 prevede quindi che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome garantiscano l'attuazione delle misure di emergenza di cui ai suddetti articoli 257 e 258 del regolamento europeo in oggetto, avvalendosi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome. A quest'ultimo riguardo, si prevede che ciascuna regione o provincia autonoma attribuisca la funzione di responsabile del servizio veterinario (regionale o della provincia autonoma) ad un dirigente veterinario e definisca una struttura organizzativa a supporto del medesimo. I compiti e le attribuzioni dei me-

desimi responsabili del servizio e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definiti mediante accordo adottato nella sede della suddetta Conferenza permanente.

L'articolo 5 opera una revisione della disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; si prevede l'articolazione del Centro nelle seguenti strutture: la Direzione strategica permanente; l'Unità centrale di crisi; i Gruppi operativi di esperti. Questi ultimi costituiscono una nuova figura rispetto alla disciplina vigente del Centro, mentre, rispetto a quest'ultima, non vengono più previsti il Comitato tecnico-scientifico e la Direzione operativa. La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito del presente schema è posta quindi dall'articolo 6.

L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea, mentre l'articolo 8 individua le attività che, in via generale, oppure solo in particolari situazioni e sulla base di un decreto direttoriale (del Ministero della salute), possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali. Il successivo articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento.

Il comma 1 dell'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi definita, la definizione delle modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo in oggetto. L'oratore ricorda, sul punto, che la biosicurezza può essere definita come l'insieme delle procedure applicate per mantenere o migliorare la situazione sanitaria dell'allevamento attraverso la prevenzione dell'ingresso di nuove malattie e il controllo sulla circolazione aziendale di quelle presenti. Il successivo comma 2 prevede che gli operatori e i professionisti degli animali siano tenuti ad acquisire – attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi, definiti secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute (emanato previo parere della suddetta Conferenza permanente) – le conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; principi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento delle specie animali; resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano la disciplina dei dati, inerenti alla sorveglianza nella presente materia, che gli operatori devono acquisire o conservare, tramite il veterinario aziendale incaricato (o tramite una pluralità di veterinari aziendali incaricati); il comma 4 consente che, in deroga a tali disposizioni, gli operatori che non si avvalgano di un veterinario aziendale incaricato si limitino alla conservazione, per cinque anni, della documentazione individuata dal medesimo comma e dall'allegato 4 (comprensiva anche degli esiti delle visite di sanità animale). Il

successivo comma 6 include nel sistema della ricetta elettronica veterinaria: le prescrizioni relative ai medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; i dati relativi alla successiva somministrazione dei medicinali veterinari già oggetto di una prescrizione relativa alla costituzione di una scorta.

L'articolo 12 prevede la possibilità di definizione con decreto direttoriale del Ministero della salute (previo parere della suddetta Conferenza permanente) di modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie in oggetto.

L'articolo 13, in primo luogo, definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, i quali sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento; entrambi i tipi di programma sono sottoposti ad approvazione della Commissione europea, successivamente adottati con decreto del Ministro della salute ed attuati dalle aziende sanitarie locali. I programmi facoltativi non possono essere presentati alla Commissione europea in assenza di un parere positivo delle regioni o province autonome interessate. Il medesimo articolo concerne anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza; essi sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia e sono attuati dalle aziende sanitarie locali. I commi 9 e 10 dell'articolo in esame recano, in particolare, gli obblighi per gli operatori responsabili degli stabilimenti, ai fini dell'attuazione dei programmi suddetti di eradicazione e di sorveglianza.

Il comma 1 dell'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il successivo comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema «Vetinfo.it»; il sistema «ClassyFarm.it» è, nel dettaglio, inteso a garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, tramite la raccolta delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e l'elaborazione delle stesse informazioni e di quelle oggetto del sistema «Vetinfo.it». Il comma 3 prevede la definizione di disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per l'intero territorio nazionale o per una o più zone e per una o più delle pertinenti specie animali o per una o più sottopopolazioni di animali, denominate compartimenti.

Particolare importanza riveste l'articolo 17, in base al quale il Ministero della salute, con decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi, en-

trambi definiti dalla Direzione strategica nell'ambito del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali. Piani e manuali sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza. Si prevede che il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni, elabori un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani emergenza a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo), mentre l'articolo 22 individua le autorità competenti per il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto.

Gli articoli da 23 a 31 concernono quindi i profili sanzionatori, mentre l'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui al presente schema e di cui al citato regolamento europeo. Il successivo articolo 33, in conformità ad una norma di salvezza transitoria posta dal citato regolamento europeo, fa quindi salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne già vigenti relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

L'articolo 34, infine, reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice PAVANELLI (M5S) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) si pone problematicamente sul primo punto della proposta di parere, relativo all'articolo 25, che potrebbe dar luogo, a suo avviso, a numerose problematiche nel riutilizzo dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. La cessazione della qualifica di rifiuto per questi materiali, infatti, causerebbe inopportune complicazioni in merito alla loro allocazione ed al loro riutilizzo, con ulteriori oneri a carico dei proprietari e degli enti pubblici coinvolti.

Sarebbe allora opportuno far mantenere ai predetti materiali la qualifica di rifiuto, ovvero riformulare il punto in questione in senso non prescrittivo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) chiede delucidazioni sulla lettera *m*) del secondo punto della proposta di parere, che, nella sua formulazione, sembrerebbe prospettare la devoluzione di alcune funzioni a soggetti privati.

La presidente MORONESE si pone problematicamente sulle osservazioni di merito formulate dal senatore Pazzaglini.

Osserva quindi che il primo punto della proposta di parere andrebbe effettivamente riformulato in senso non prescrittivo. Con riferimento, quindi, alla lettera *l*) del secondo punto propone di inserire, dopo le parole «limiti di legge e» le parole «nel rispetto dei principi concorrenziali»: ciò al fine di evitare problemi nell'effettuazione delle gare di appalto.

Da un punto di vista meramente formale osserva inoltre che – qualora non sussistano ragioni di merito in senso contrario – le osservazioni formulate dovrebbero essere elencate seguendo l'ordine degli articoli.

Si svolge quindi un dibattito tra la relatrice PAVANELLI (*M5S*) (che argomenta in favore del contenuto di cui alla lettera *m*) del secondo punto della propria proposta di parere), il senatore FERRAZZI (*PD*) (che manifesta invece perplessità, osservando che il disposto concretizzerebbe un'inopportuna esternalizzazione a soggetti privati di funzioni che ben potrebbero essere svolte dai soggetti pubblici elencati nel punto in questione), e la presidente MORONESE (*Misto*) (che si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrazzi).

La relatrice PAVANELLI (*M5S*), preso atto delle risultanze del dibattito, propone infine un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore NASTRI (*FdI*), nell'esprimere un avviso fortemente critico sui contenuti del decreto-legge, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla nuova proposta di parere presentata dalla relatrice.

I senatori PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) e FERRAZZI (*PD*) preannunciano invece, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo presentata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13^a Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 25 di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

2) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:

a) individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

b) promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterranee e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;

c) realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

d) realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

e) realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;

f) individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e

paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

g) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

h) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

i) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;

j) garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

k) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

l) consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m) consentire che le funzioni di studio, monitoraggio, di progettazione, tecnico-organizzative e di attuazione degli interventi attribuite alle Autorità di Bacino Distrettuale possano essere esercitate anche da soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e adeguatezza, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo

n. 50/2016 ed alle direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4;

n) assegnare alle regioni e provincie autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza, nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

o) assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

3) in merito all'articolo 24, prevedere che l'invio telematico all'E-NEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

4) si rappresenta la necessità di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

5) in merito all'articolo 27, di valutare l'opportunità, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte, di prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente

disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente;

6) in materia di produzione e consumo di idrogeno, valutare la possibilità di introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);

7) in materia di tutela del territorio e delle acque, prevedere ingenti ed ulteriori risorse economiche e procedurali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;

8) in merito all'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

9) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di:

individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

10) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 13^a Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 23, valutare l'opportunità di:

a) individuare progetti specifici per la produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

b) promuovere la realizzazione di progetti, a minor impatto ambientale possibile, per la salvaguardia del territorio dai rischi naturali di erosione costiera e maremoto, incentivando il corretto utilizzo delle georisorse delle acque sotterranee e delle risorse idroelettriche e paesaggistiche, tutelando la biodiversità e la naturale funzionalità delle acque marine;

c) realizzare banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

d) realizzare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

e) realizzare ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;

f) individuare le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

g) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelando la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

h) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

i) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, compresa l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo e il prelievo indiscriminato di materiale litoide;

j) garantire una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

k) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

l) consentire che le Autorità di bacino distrettuali, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, nei limiti di legge e nel rispetto dei principi concorrenziali e secondo le proprie disponibilità finanziarie, possano instaurare rapporti di collaborazione con il Servizio Nazionale di Protezione civile, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) o le Agenzie provinciali per la protezione ambientale (APPA) di competenza, il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), gli enti locali, le università e gli altri enti di ricerca, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province autonome e delle società a totale capitale pubblico, dotati di organico con specifica competenza tecnica;

m) assegnare alle regioni e province autonome, su proposta delle Autorità d'ambito, il compito di individuare le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei corpi idrici, distinte in zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni con una estensione di almeno 50 metri dal punto di captazione, zone di rispetto, costituite dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso con un'estensione non inferiore a trecento metri dal punto di captazione, e zone di protezione, redigendo appositi piani territoriali con gli interventi da porre in essere e la relativa descrizione tecnica, il piano delle indagini geognostiche, la carta della pericolosità e del rischio geologico-idraulico, i piani per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ed i relativi piani di emergenza,

nonché il piano di manutenzione dei corpi idrici, indicando per ognuno il cronoprogramma degli interventi, le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale o della provincia autonoma, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti;

n) assegnare alle regioni e le province autonome, il compito di individuare all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione di cui alla lettera precedente, adottando limitazioni e prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici;

2) in merito all'articolo 24, valutare l'opportunità di:

a) prevedere che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili non sia un ulteriore elemento di ostacolo per la fruizione dei bonus fiscali da parte dei privati, ma un adempimento che possa essere eseguito a valle delle procedure;

b) di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

3) in merito all'articolo 25 valutare l'opportunità di adottare, con decreto avente natura non regolamentare, le disposizioni contenute nell'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di rendere possibile, tecnicamente, il riuso e il recupero dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico;

4) in merito all'articolo 27, valutare l'opportunità di:

a) prevedere risorse umane adeguate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse economiche previste a legislazione vigente, al fine di assicurare una corretta sinergia tra il Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura di malattie acute e croniche associate ai rischi ambientali e le autorità regionali e statali coinvolte;

b) in materia di produzione e consumo di idrogeno, introdurre incentivi fiscali per agevolare l'utilizzo dell'idrogeno anche per il trasporto pesante al fine di ridurre le emissioni in atmosfera (camion, navi e treni transizione del trasporto pesante);

c) prevedere, in materia di tutela del territorio e delle acque, ingenti ed ulteriori risorse economiche e procedurali al fine di consentire l'ammodernamento e la capillarità della rete idrica evitando l'attuale dispersione della risorsa idrica nelle reti di distribuzione;

5) in merito all'articolo 32, valutare l'opportunità di individuare con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i casi e le condizioni tecniche di dettaglio, per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

6) in merito all'articolo 33, valutare l'opportunità di:

a) prevedere un ulteriore snellimento delle procedure per consentire l'installazione, ove possibile, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) includere tra gli interventi nell'ambito della mission nr. 3 del PNRR, la realizzazione di interventi di rigenerazione marina e costiera che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, la realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico, la realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 106

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

Orario: dalle ore 13 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, CONFEDILIZIA, CASAVO, CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE, CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI, FEDERAZIONE ANIMA, FREE2MOVE ESOLUTIONS, GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA E CNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2021) 802 DEFINITIVO (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 24 maggio 2022

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 14,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 maggio 2022

**Plenaria
226^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
URSO*

La seduta inizia alle ore 12,15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatrice Elisabetta Belloni

Il Comitato procede all'audizione del Direttore Generale del DIS, ambasciatrice Elisabetta BELLONI, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

L'ambasciatrice BELLONI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente NAFOP, ASSOSCF, IFACONSULTING in tema di vendita di prodotti finanziari
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che i rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente hanno presentato una relazione scritta in regime libero.

Introduce quindi l'audizione.

Nicola BENINI, *Amministratore delegato di IFACONSULTING*, Giuseppe ROMANO, *Consigliere direttivo di NAFOP*, e Luca MAINÒ, *Vicepresidente di ASSOSCF*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Carla RUOCCO, *presidente*, il deputato Davide ZANICHELLI (*M5S*), i senatori

Elio LANNUTTI (*CAL-A-Pc-Idv*), Mauro Antonio Donato LAUS (*PD*) e Gianmauro DELL'OLIO (*M5S*) ai quali rispondono Giuseppe ROMANO, *Consigliere direttivo di NAFOP*, Luca Mainò, *Vicepresidente di ASSOSCF*, e Nicola BENINI, *Amministratore delegato di IFACONSULTING*.

Nicola BENINI, *Amministratore delegato di IFACONSULTING*, chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente intervenuti, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Martedì 24 maggio 2022

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRESSA

La seduta inizia alle ore 16,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BRESSA ha fornito alcune comunicazioni in vista del convegno che si terrà nella giornata di domani mercoledì 25 maggio alle ore 10,45 in Sala Zuccari, in occasione del quale verrà presentata la relazione intermedia della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

